

del 2011). A decorrere dal 15 maggio 2011, pertanto, non vi è più l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.




Intestazione dei documenti di spesa



Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l'invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, fin quando prevista) nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.

A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale.

Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (*Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1*).

Al fine di individuare il soggetto avente diritto alla detrazione, si riporta di seguito uno schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi.





Analoghe considerazioni valgono per tutti i soggetti aventi un titolo idoneo ai fini della detrazione (ad esempio, comodatario, familiare convivente, convivente di fatto, ecc.), i quali possono fruire della detrazione se hanno sostenuto le spese, anche se non risultino intestatari del bonifico e/o della fattura, a condizione che integrino i documenti di spesa con le modalità sopra indicate.

Si ricorda che per i lavori iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2011, poiché era richiesto l'invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, nella dichiarazione dei redditi doveva essere riportato il codice fiscale del soggetto che aveva inviato tale comunicazione. Anche in tal caso, in presenza di più soggetti e di non coincidenza tra l'intestazione del documento e il soggetto beneficiario della detrazione, valgono le indicazioni riportate nello schema.

Si rammenta, inoltre, che non è più necessario riportare in fattura il costo della manodopera in quanto tale obbligo è stato soppresso dall'art. 7, comma 2, lett. r), del DL n. 70 del 2011. La soppressione opera sia per le fatture emesse nel 2011 che per quelle emesse negli anni precedenti (*Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.3*).

Limite di detraibilità

L'art. 11 del DL n. 83 del 2012 ha previsto l'aumento della percentuale di detrazione dal 36 per cento al 50 per cento, nonché l'innalzamento del limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.000 a partire dal 26 giugno 2012.